

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO**  
**NELLA RIUNIONE DEL 23 MARZO 2021**

**IL COMITATO ESECUTIVO**

“Visto l’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124, che ha delegato il Governo ad introdurre un'unica modalità di archiviazione dei dati di proprietà e di circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi; visto l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 e smi, con cui, in attuazione della citata legge 7 agosto 2015, n. 124, è stato previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la carta di circolazione costituisca il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà; visto in particolare l’art. 1, comma 4 *bis*, del predetto decreto legislativo, introdotto con legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede la gradualità nell'utilizzazione delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico; vista la deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella seduta del 30 ottobre 2018, con la quale è stata autorizzata la stipula, ai sensi dell’art.15 della legge n.241/1990 ed in attuazione delle previsioni del citato decreto legislativo n. 98/2017, di un Accordo-quadro di collaborazione tra l’ACI e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MIT, ora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - MIMS, finalizzato alla realizzazione di sinergie ed economie gestionali, mediante una maggiore interoperabilità dei servizi e dei flussi informativi, allo scopo di conseguire il comune obiettivo di pervenire alla definizione delle procedure di emissione del documento unico di circolazione e di proprietà; preso atto che con la medesima deliberazione è stato conferito mandato al Comitato Esecutivo ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla sottoscrizione degli Atti Esecutivi connessi e conseguenti all’Accordo-quadro, finalizzati alla definizione del perimetro e dei contenuti dei servizi infrastrutturali ed applicativi, nonché delle modalità di utilizzo e delle responsabilità correlate alle diverse attività; tenuto conto che, con deliberazione adottata nella riunione del 15 novembre 2018, è stata autorizzata la stipula del primo Atto Esecutivo connesso al citato Accordo-quadro, con il quale è stata definita una prima area di cooperazione, individuando e disciplinando le soluzioni tecnologiche ed architetture per la gestione digitale dei documenti e dei fascicoli di supporto alla presentazione delle pratiche nell’ambito delle procedure connesse al rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà; tenuto conto altresì che, con deliberazione adottata nella riunione del 21 luglio 2020, è stata autorizzata la stipula del secondo Atto Esecutivo, per la gestione integrata delle problematiche inerenti all’assistenza verso gli operatori professionali che utilizzano il sistema e le procedure del documento unico, con definizione dei relativi processi integrati di monitoraggio e conduzione applicativa; vista la nota dell’Unità Progettuale per l’attuazione del documento unico per gli automobilisti del 16 marzo 2021, concernente la proposta di stipula di un terzo Atto

Esecutivo, volto, in particolare, a disciplinare la collaborazione tra l'Ente ed il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per la realizzazione e la gestione del Registro Unico Telematico dei veicoli fuori uso-DVFU e del relativo Registro digitale dei sottoscrittori delle richieste di radiazione; visto l'atto all'uopo predisposto, già sottoscritto dal Direttore della Direzione Generale per la Motorizzazione; preso atto dell'oggetto e dell'ambito operativo della collaborazione, finalizzata in particolare alla realizzazione e alla gestione da parte dell'Ente dell'applicativo per l'acquisizione dei dati e dei documenti necessari ai fini della radiazione del veicolo e della generazione del relativo fascicolo digitale, nonché alla gestione di una firma digitale remota di scopo ad uso dei demolitori autorizzati ad accedere al DVFU per la sottoscrizione della documentazione allegata alle formalità di radiazione dal PRA o dall'Archivio Nazionale Veicoli; considerati gli obblighi a carico delle parti e tenuto conto che ciascuna di esse si farà carico delle responsabilità e degli oneri riferibili all'esercizio delle attività di rispettiva competenza previste nell'ambito dell'accordo, nei limiti degli stanziamenti iscritti a bilancio a legislazione vigente ed in conformità alle previsioni del decreto legislativo n.98/2017; considerato in particolare, relativamente agli aspetti economici, che l'onere complessivo a carico dell'ACI per il triennio 2021-2023 è stimato in €.1.791.000, esclusa IVA, di cui €. 891.000, riferiti all'annualità 2021, sono ricompresi nell'importo già autorizzato a titolo di rimborso dei costi che la Società *in house* ACI Informatica SpA è chiamata a sostenere nel corrente esercizio per le attività ed i servizi da rendere all'Ente in materia informatica, giusta deliberazione del Consiglio Generale del 9 dicembre 2020; preso atto che la concreta realizzazione e l'utilizzazione degli applicativi di cui sopra e della correlata infrastruttura di firma digitale remota rimangono subordinati all'entrata in vigore di apposito Regolamento sul Registro DVFU, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica in via di definizione; tenuto conto, relativamente alla durata dell'Atto Esecutivo in parola, che lo stesso è collegato al citato Accordo-quadro di collaborazione ACI-MIT e che sarà, quindi, operativo fino al permanere della normativa in materia di documento unico del veicolo; vista l'ulteriore nota della Direzione Sistemi Informativi e Innovazione del 19 marzo 2021, concernente la proposta di stipula di un quarto Atto Esecutivo, volto, in particolare, a disciplinare la collaborazione tra l'Ente e lo stesso Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per la gestione e l'erogazione da parte dell'ACI, a titolo transitorio e per la durata di 12 mesi eventualmente rinnovabile, dei servizi di intermediazione tecnologica verso il sistema PagoPA per conto del MIMS, nelle more della realizzazione da parte del Dicastero di un proprio sistema di gestione a norma dell'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo n. 217/2017; tenuto che l'Ente, ai fini della predetta collaborazione, si avvarrà delle funzionalità tecnologiche già sviluppate per i propri sistemi di interconnessione con lo stesso sistema PagoPA; visto l'atto all'uopo predisposto, già sottoscritto dal Direttore della Direzione Generale per la Motorizzazione; considerati gli obblighi a carico delle parti e tenuto conto che ciascuna di esse si farà carico delle responsabilità e degli oneri riferibili all'esercizio delle attività di rispettiva competenza previste nell'ambito dell'accordo, nei limiti degli stanziamenti iscritti

a bilancio a legislazione vigente ed in conformità alle previsioni del decreto legislativo n.98/2017 e smi; considerato in particolare, relativamente agli aspetti economici, che l'onere complessivo a carico dell'Ente per il 2021 trova integrale copertura nell'ambito dell'importo autorizzato con la richiamata deliberazione del Consiglio Generale del 9 dicembre 2020; preso atto che il *Data Protection Officer-DPO* dell'ACI ha riscontrato la coerenza dei richiamati Atti Esecutivi rispetto alla disciplina nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali; preso atto del parere favorevole espresso dall'Avvocatura dell'Ente in ordine agli stessi Atti, entrambi redatti in conformità alle previsioni in materia di accordi con altre Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, di cui al Capo V del vigente "Regolamento di attuazione del sistema ACI di prevenzione della corruzione"; ritenuto di dare corso agli Atti Esecutivi in parola nel quadro delle previsioni del decreto legislativo n.98/2017 e smi; **autorizza**, ai sensi dell'art.15 della legge 7 agosto 1990, n.241, e dell'art.2, comma 4, del vigente Accordo-quadro di collaborazione tra l'ACI e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT per la realizzazione delle procedure di emissione del documento unico di circolazione e di proprietà, la stipula di un terzo e di un quarto Atto Esecutivo tra l'ACI ed il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, per le finalità ed alle condizioni di cui in premessa, in conformità agli atti allegati al verbale della seduta sotto le lett. C) e D), che costituiscono parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato** al Presidente per la relativa sottoscrizione in modalità digitale. La spesa relativa all'anno 2021 trova copertura nell'importo già autorizzato dal Consiglio Generale con deliberazione del 9 dicembre 2020 a titolo di rimborso dei costi della Società ACI Informatica SpA per il corrente esercizio, a valere sui competenti conti di costo del budget annuale 2021. La realizzazione e l'utilizzazione degli applicativi di cui al terzo Atto Esecutivo concernente il Registro Unico Telematico dei veicoli fuori uso, nonché della correlata infrastruttura di firma digitale remota, rimangono subordinati all'entrata in vigore di apposita disciplina regolamentare, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica in corso di definizione. L'Unità Progettuale per l'attuazione del documento unico per gli automobilisti e la Direzione Sistemi Informativi e Innovazione sono incaricate di curare, per quanto di rispettiva competenza, gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

**ATTO ESECUTIVO N. 3**

**DELL'ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE IN ATTUAZIONE**

**DEL D. LGS. n. 98/2017 IN MATERIA DI DOCUMENTO UNICO DI**

**CIRCOLAZIONE E DI PROPRIETA'**

tra

**il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili** (di seguito, per brevità, MIMS), con sede in Roma, Via Giuseppe Caraci n. 36, Codice Fiscale 97532760580, in persona del Direttore Generale della Direzione Generale per la Motorizzazione, Ing. Dott. Alessandro Calchetti,

e

**l'Automobile Club d'Italia** (di seguito, per brevità, ACI), con sede in Roma, Via Marsala n. 8, Codice Fiscale 00493410583, Partita IVA 00907501001, in persona del Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani, di seguito, definite congiuntamente Parti e disgiuntamente Parte.

**Premesse**

**VISTO** il RDL 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla l. 19 febbraio 1928, n. 510, istitutivo del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) presso l'Automobile Club d'Italia, ed in particolare l'art. 11 che prevede l'istituzione, presso ogni sede provinciale dell'ACI, di un Pubblico Registro Automobilistico;

**VISTO** il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'arti. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli artt. 41 e seguenti, relativi alle attribuzioni e all'organizzazione del MIT;

**VISTO** il DPR 23 dicembre 2020, n. 190 concernente il "Regolamento

recante l'organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti",  
ora denominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  
(MIMS) ai sensi del d.l. 1 marzo 2021 , n. 22;

**VISTO** il d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, adottato  
in attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, ed in  
particolare l'art. 5, comma 10, del medesimo d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209,  
come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera m), del d.lgs. 3 settembre  
2020, n. 119, il quale demanda ad apposito decreto del Presidente della  
Repubblica, da adottare su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei  
trasporti, ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, la  
disciplina delle modalità di tenuta del registro unico telematico dei veicoli  
fuori uso;

VISTO il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, recante norme  
in materia ambientale;

**VISTO** l'art. 8, comma 1, lettera d) della l. 7 Agosto 2015, n. 124, che ha  
delegato il Governo ad introdurre, ai fini della riduzione dei costi connessi  
alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e  
della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, un'unica modalità di  
archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati  
di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi;

**VISTO** il d.lgs. 29 maggio 2017, n. 98, con il quale è stata data attuazione  
alla delega di cui alla l. n. 124 del 2015, ed in particolare l'art. 1, comma 1, il  
quale ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 (termine così  
prorogato dall'art. 1, comma 1135, lett. b), della l. 30 dicembre 2018, n. 145)

*"la carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella*

direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, costituisce il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile”;

**VISTO** in particolare l'art. 1, comma 4-bis, del d.lgs. n. 98/2017, come introdotto dall'art. 1, comma 687 della l. 27 dicembre 2019, n. 160 e, successivamente, modificato dall'art. 49, comma 5-novies del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n.120, il quale prevede che il MIMS, con uno o più decreti, definisce le modalità e i termini per la graduale utilizzazione, da completare comunque entro il 31 marzo 2021, delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico;

**VISTO** il decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale n. 3 dell'11.02.2020, che ha definito la prima fase di utilizzo obbligatorio delle procedure telematiche, predisposte in attuazione della riforma recata dal d-lgs. n. 98 del 2017, nella quale sono state ricomprese anche le attività di rilascio della ricevuta di avvenuta cessazione dalla circolazione relativa ai veicoli fuori uso;

**CONSIDERATO** che l'ACI è un Ente pubblico non economico, a base associativa, di rilevanza nazionale, preposto a servizi di pubblico interesse, che cura i processi amministrativi inerenti ai veicoli e gestisce, ai sensi del RDL 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla l. 19 febbraio 1928, n. 510, il Pubblico Registro Automobilistico;

**CONSIDERATA** l'esigenza di creare sinergie ed economicità gestionali tra le Parti, anche mediante scambio e interoperabilità di servizi e flussi

informativi, per la realizzazione degli obiettivi previsti dal d.lgs. 29 maggio

2017, n. 98, in tema di Documento unico di circolazione e di proprietà;

**VISTO** l'articolo 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di operare e di concludere accordi, in settori condivisi e per finalità pubbliche, per disciplinare lo svolgimento di attività di comune interesse, nell'ottica di realizzare sinergie ed economie di implementazione e di erogazione dei servizi per i cittadini/utenti;

**VISTO** l'Accordo Quadro n. 263 del 21.01.2019, stipulato tra il MIMS e l'ACI, a seguito di autorizzazione del Gabinetto del MIMS con nota n. 34752 del 17 ottobre 2018 e del Consiglio Generale di ACI nella seduta del 30 ottobre 2018, finalizzato, in particolare, all'eliminazione di ogni possibile duplicazione in termini di sistemi, di tecnologie e di apparati hardware e prodotti software, operando anche una ripartizione delle attività in capo alle Parti per filiere omogenee;

**PRESO ATTO** che il citato Accordo Quadro, ferma restando la responsabilità delle Parti per i procedimenti amministrativi di rispettiva competenza, prevede di rinviare a specifici Atti Esecutivi la definizione dell'esatto perimetro dei servizi, delle modalità esecutive e delle responsabilità correlate alle attività che le Parti dovranno pariteticamente svolgere, attività da individuarsi anche in relazione ai risultati dello studio e dell'analisi propedeutica effettuata dal Comitato Tecnico Permanente istituito con d.d. del 25 maggio 2018, n. 186 (nel seguito CTP);

**CONSIDERATO** che le Parti, nel contesto e sui presupposti dell'Accordo Quadro, hanno stipulato l'Atto Esecutivo n. 6529 dell'1.03.2019 con il quale

hanno definito una prima area di cooperazione, individuando e disciplinando le soluzioni tecnologiche ed architetture per la gestione digitale dei documenti e dei fascicoli di supporto alla presentazione delle pratiche nell'ambito della gestione e del rilascio del Documento unico di circolazione e di proprietà, basate sull'utilizzo della FEA - Firma Elettronica Avanzata, e sulla FDR – Firma Digitale Remota, idonee ad assicurare le necessarie garanzie di sicurezza informatica e giuridica nell'ambito del nuovo assetto di gestione telematica dei processi, come definito dal citato d.lgs n. 98/2017, in coerenza con le prescrizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e con gli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana;

**CONSIDERATO** che le Parti, nel contesto e sui presupposti dell'Accordo Quadro, hanno altresì stipulato l'Atto Esecutivo n. 5723 del 16.02.2021, con il quale hanno definito una seconda area di cooperazione, disciplinando l'istituzione di un team per la realizzazione e la progettazione di un sistema integrato di assistenza e per l'integrazione dei processi di conduzione applicativa, ai fini di armonizzare l'attuale architettura delle piattaforme di assistenza in uso da parte di MIT e di ACI e di gestire in modo integrato le problematiche inerenti alla assistenza agli operatori professionali in relazione all'introduzione delle nuove procedure inerenti al Documento Unico;

**TENUTO CONTO** che è in itinere lo schema di DPR recante la "Disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso";

**TENUTO CONTO** della volontà delle Parti di disciplinare, con il presente Atto Esecutivo, nel contesto e sui presupposti dell'Accordo Quadro n. 263

del 21.01.2019 e secondo i medesimi criteri organizzativi e operativi sui quali si basano i menzionati Atti Esecutivi, una ulteriore area di cooperazione, per la gestione del Registro Unico Telematico dei veicoli fuori uso ("Registro DVFU"), che utilizza la soluzione "nativa digitale" dei processi di gestione già disciplinati per il rilascio del Documento unico di circolazione e di proprietà di cui al d.lgs. n.98/2017, definendo a tale scopo le linee essenziali di intervento e di sviluppo;

**CONSIDERATO** che per l'esecuzione delle attività previste le Parti utilizzeranno le risorse stanziare nei rispettivi bilanci;

**CONSIDERATA** l'esigenza rappresentata dal MIMS, quale titolare del "Registro DVFU" e "centro unico di servizio" per i soggetti abilitati all'accesso e all'utilizzo delle relative procedure, di ritenere l'adozione di un sistema di Firma Digitale Remota (nel seguito FDR) "di scopo", la soluzione tecnologica più idonea ad assicurare le necessarie garanzie di sicurezza informatica e giuridica nell'ambito del nuovo assetto di gestione telematica dei processi per la dematerializzazione dei certificati di rottamazione cartacei e per la formazione e l'invio dei fascicoli digitali relativi agli adempimenti di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA;

**CONSIDERATI** i rilevanti profili di economicità e di maggiore funzionalità che possono essere conseguiti attraverso la realizzazione e manutenzione della suddetta infrastruttura per la gestione del "Registro DVFU" affidata ad una sola parte, nello specifico ACI, con l'integrazione con il già operativo sistema per la gestione della FDR;

**CONSIDERATO** che il sistema previsto dall'Accordo Quadro n. 6529

dell'1.03.2019 e dai relativi Atti Esecutivi rientra negli obiettivi di digitalizzazione e di riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni previsti nel Codice dell'Amministrazione Digitale, nell'ottica di razionalizzazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi, delle attività gestionali, dei documenti, della modulistica, delle modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, e di utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in armonia con le prescrizioni tecnologiche definite nelle Linee Guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

**CONSIDERATO** quanto previsto dal Considerando 31 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, in merito alla notevole incertezza giuridica circa la misura in cui i contratti conclusi tra enti nel settore pubblico debbano essere disciplinati dalle norme relative agli appalti pubblici e alla conseguente necessità di precisare in quali casi i contratti conclusi nell'ambito del settore pubblico non sono soggetti all'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici;

**VISTA** la l. 6 novembre 2012, n. 190 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella PA", nonché il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante "revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza";

**TENUTO CONTO** dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare sui propri siti istituzionali gli accordi con altre pubbliche amministrazioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in merito agli obblighi di pubblicazione concernenti i

provvedimenti amministrativi.

Tutto quanto sopra premesso si conviene quanto segue.

#### **Art. 1 – Premesse e allegati**

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto Esecutivo.

#### **Art. 2 – Oggetto e ambito operativo**

1. Il presente Atto Esecutivo dell'Accordo Quadro di collaborazione di cui alle premesse, nel perimetro degli ambiti di competenza istituzionale delle Parti, individua, disciplina ed attua, le soluzioni tecnologiche ed architetture a carico di ciascuna Parte nei termini di cui ai successivi articoli per la gestione del "Registro DVFU" e, per i soli veicoli iscritti al PRA, dei documenti e dei fascicoli digitali relativi agli adempimenti di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso, secondo le procedure telematiche già implementate in cooperazione applicativa dal MIMS e da ACI in attuazione della riforma recata dal d.lgs. n.98/2017.

2. Nel contesto operativo di cui al precedente comma è stato individuato un "unico punto di accesso" presso i sistemi informatici del MIMS per i soggetti abilitati all'utilizzo delle procedure telematiche relative al "Registro DVFU". Per le finalità di cui in premessa la sottoscrizione di tutti i documenti nativi digitali e dei fascicoli digitali verrà effettuata tramite FDR.

3. Gli operatori abilitati all'utilizzo del "Registro DVFU" saranno dotati, nei casi previsti, di una FDR per la dematerializzazione dei certificati di rottamazione cartacei e per la gestione dei documenti e dei fascicoli digitali da inviare al MIMS e all'ACI nell'ambito degli adempimenti relativi

alla cessazione della circolazione dei veicoli fuori uso.

4. Per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3, fermo restando la titolarità del MIMS, il "Registro DVFU" sarà centralizzato e gestito in regime di avvalimento da ACI, che provvederà alla realizzazione di una infrastruttura unica, per tutti gli attori che saranno abilitati all'accesso, integrata con l'attuale architettura della FDR. La realizzazione terrà conto della possibilità di migrare l'infrastruttura, in caso di risoluzione del presente Atto esecutivo ai sensi dell'art. 11, in un diverso cloud in disponibilità del MIMS. In tal caso, ACI si impegna a cedere al MIMS, a titolo gratuito, il relativo software, salvi i costi derivanti dalla cessione delle eventuali licenze di prodotti di base.

5. A tutela degli interessi di ordine pubblico e ambientali connessi alla tenuta del "Registro DVFU", ACI effettuerà il censimento degli operatori aventi i requisiti per l'accesso al registro stesso e per l'utilizzo delle relative funzionalità, nonché la verifica periodica del permanere dei requisiti stessi; i dati relativi al censimento e gli esiti della verifica periodica saranno condivisi con il MIMS che provvederà ad assegnare un codice identificativo a ciascun operatore e ad adottare gli eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'abilitazione all'utilizzo dei collegamenti telematici.

### **Art. 3 – Attività delle Parti**

1. Per la realizzazione di quanto previsto nel presente Atto Esecutivo, le Parti, al fine di evitare duplicazioni dei sistemi, delle tecnologie, degli apparati hardware e dei prodotti software, intendono ripartire le rispettive attività operando in coerenza con i processi tecnico-operativi

di rispettiva competenza definiti congiuntamente da MIMS e ACI.

2. ACI, nell'ambito dei procedimenti di propria competenza, provvederà a:

a) realizzare, gestire e mantenere il sistema del "Registro DVFU"

integrandolo con le infrastrutture per la FDR, con i Registri dei Demolitori Autorizzati e dei Concessionari autorizzati già detenuti e gestiti da ACI;

b) garantire per il tempo richiesto dalle normative, la conservazione dei documenti firmati con FDR e contenuti nel "Registro DVFU" con un minimo di almeno 10 anni dopo la sottoscrizione;

c) integrare il sistema per il Registro digitale degli autenticatori e sottoscrittori di documenti digitali che dovrà contenere tutti gli utenti già descritti nel precedente art. 2 comma 3;

d) installare i prodotti/servizi sui sistemi ACI e metterli a disposizione, in cooperazione applicativa attraverso il "centro unico dei servizi" del MIMS, degli Operatori pubblici o privati abilitati dal MIMS all'utilizzo dei suddetti prodotti;

e) realizzare ed erogare l'assistenza di 1° livello verso gli utenti del sistema, 2° livello e specialistica per i suddetti prodotti;

f) supportare le Software House per lo sviluppo di gestionali che si interfacciano ai suddetti prodotti.

3. Per l'esecuzione e l'attuazione delle attività oggetto del presente Atto Esecutivo, ACI si avvarrà della propria società in house e tecnologico-operativa ACI Informatica S.p.A..

4. Il MIMS, nell'ambito dei procedimenti amministrativi di propria competenza, provvederà a:

a) rilasciare i codici identificativi degli operatori, presenti nei Registri

ACI, e le relative abilitazioni per l'accesso al "Registro DVFU";

b) rendere disponibili, attraverso i propri sistemi informatici e quale

"centro unico di servizio", gli applicativi a tutti gli operatori abilitati

all'accesso al "Registro DVFU" e all'utilizzo delle relative

funzionalità, nonché i servizi applicativi necessari

all'implementazione del "Registro DVFU"

c) realizzare una interfaccia per rendere disponibili nel fascicolo

digitale i documenti acquisiti al "Registro DVFU" integrando i

processi con quelli relativi al sistema del Documento Unico.

#### **Art. 4 – Durata**

1. Il presente Atto Esecutivo è inscindibilmente correlato all'Accordo

Quadro di collaborazione di cui alle premesse e pertanto è valido ed

efficace fino a che sono in vigore le norme che prevedono l'emissione

del Documento unico di circolazione e di proprietà.

#### **Art. 5 – Oneri**

1. Il presente Atto Esecutivo non comporta oneri finanziari tra le Parti.

2. Ciascuna delle Parti si farà carico degli oneri derivanti dall'esercizio

delle attività di cui al presente Atto Esecutivo, nei limiti degli

stanziamenti iscritti a bilancio a legislazione vigente e in conformità alle

previsioni del d.lgs. n.98/2017. Per quanto di pertinenza del MIMS, gli

oneri derivanti dal presente Atto esecutivo, concernenti

l'implementazione delle funzionalità da predisporre per rendere fruibili,

attraverso l'infrastruttura del "Registro DVFU", le procedure informatiche

per la gestione delle procedure di cessazione dalla circolazione dei

veicoli fuori uso, nonché i servizi applicativi per realizzare il “Registro DVFU” stesso, ammontano complessivamente a circa 70.000 euro, alla cui copertura si farà fronte mediante utilizzo delle risorse finanziarie già impegnate nell'ambito dell'Atto di Sottomissione n. RUP/RU29500.U.176 del 23 dicembre 2019, a carico del competente Capitolo di spesa 1276 del Bilancio del MIMS.

#### **Art. 6 – Responsabilità**

1. Ciascuna Parte assume la responsabilità, in via diretta ed esclusiva, dei propri servizi applicativi e delle informazioni messe a disposizione e ne risponde in caso di disservizi all'utenza finale.

#### **Art. 7 - Divieto di cessione**

1. Tenuto conto della natura e della finalità della cooperazione tra le Parti, il presente Atto Esecutivo è incedibile.

#### **Art. 8 - Obbligo di informazioni. Pubblicità**

1. Ciascuna Parte – tenuto conto della natura della cooperazione attuata con il presente Atto Esecutivo e considerato che le attività potranno essere efficacemente realizzate solo a seguito di costante sinergia e puntuale scambio di informazioni – si impegna a fornire all'altra, in qualsiasi fase della collaborazione, ogni informazione o indicazione necessaria o utile per assicurare il regolare ed efficace andamento della collaborazione stessa.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, sia in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti in esito al presente Atto Esecutivo sia in caso di redazione e pubblicazione di documenti relativi a detti risultati, che quanto realizzato consegue alla collaborazione

instaurata con l'Atto Esecutivo stesso.

#### **Art. 9 – Proprietà intellettuale**

1. Il MIMS e l'ACI garantiscono la piena disponibilità dei software utilizzati per l'erogazione dei servizi, ancorché di propria esclusiva proprietà o regolarmente licenziati.
2. Ciascuna Parte si obbliga a rispettare la titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale in capo all'altra Parte, relativamente a know-how, software, hardware.
3. Il diritto di proprietà e ogni altro diritto utilizzato per l'erogazione dei servizi resta di proprietà della Parte concedente; l'altra Parte potrà utilizzare detti servizi nei termini e per le finalità previsti dal presente Atto Esecutivo.
4. Ogni prodotto – hardware, software di base, applicazioni, e altro – realizzato o acquistato in licenza d'uso ai fini del rilascio del Documento unico di circolazione e di proprietà resta di proprietà della Parte che lo ha sviluppato o acquistato; l'altra Parte può utilizzarlo nei termini e per le finalità previsti dal presente Atto Esecutivo.
5. Il presente Atto Esecutivo non darà luogo tra le Parti a concessione di licenza o altro diritto di utilizzo di know-how, hardware, software, brevetti, modelli, copyright, o altri diritti di proprietà industriale e intellettuale. Tali diritti restano di esclusiva titolarità dell'avente diritto, e nessuna pretesa può essere avanzata e fatta valere da ciascuna delle Parti.

#### **Art. 10 – Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi

derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, ivi compresi i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ovvero dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati.

2. Le Parti garantiscono che i dati personali forniti in sede di sottoscrizione del presente Atto esecutivo saranno trattati, nel rispetto della Normativa, esclusivamente per l'esecuzione dello stesso.

3. Le Parti, in ordine al trattamento dei dati personali di terzi, necessario per lo svolgimento delle attività finalizzate alla erogazione dei servizi di cui al presente Atto Esecutivo, assumono ai sensi dell'art. 26 del GDPR il ruolo di Contitolari del trattamento dei dati personali nei termini disciplinati dall'"Accordo di Contitolarità nel trattamento dei dati personali", già sottoscritto dalle parti.

#### **Art. 11 – Risoluzione per impossibilità sopravvenuta**

1. La sopravvenienza di norme che modifichino le vigenti disposizioni istitutive del "Registro DVFU" e/o in materia di rilascio del documento unico, e in conseguenza le relative procedure telematiche, tale da rendere impossibile la prosecuzione delle attività di cooperazione applicativa, costituisce causa di risoluzione del presente Atto Esecutivo.

2. Con la cessazione del presente Atto Esecutivo ciascuna delle Parti interromperà immediatamente qualsiasi utilizzo dei servizi applicativi dell'altra Parte, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 4.

### **Art. 12 – Modifiche**

1. A pena di nullità, ogni modifica e integrazione al presente Atto Esecutivo dovrà essere concordata, redatta per iscritto e sottoscritta dalle Parti.

### **Art. 13 – Controversie**

1. Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente ogni disaccordo o dissidio riferito al presente Atto Esecutivo. Le Parti, qualsiasi controversia dovesse tra le stesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione e applicazione dell'Atto Esecutivo stesso, fanno rinvio a quanto previsto dal comma 1, lettera a), punto 2), dell'art. 133 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 in merito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

### **Art. 14 – Sottoscrizione con firma digitale**

1. Ai sensi dell'articolo 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241, il presente Atto Esecutivo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullità dello stesso.

Roma,

Per l'ACI

Per il MIT

Il Presidente

Il D.G. per la Motorizzazione

Ing. Angelo Sticchi Damiani

Ing. Dott. Alessandro Calchetti



ALESSANDRO  
CALCHETTI  
MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE E  
DEI TRASPORTI  
15.03.2021 16:08:47  
UTC

**ATTO ESECUTIVO N. 4**

**DELL'ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE IN ATTUAZIONE**

**DEL D. LGS. n. 98/2017 IN MATERIA DI DOCUMENTO UNICO DI**

**CIRCOLAZIONE E DI PROPRIETA'**

tra

**il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili** (di seguito,

MIMS), con sede in Roma, Via Giuseppe Caraci n. 36, Codice Fiscale

97532760580, in persona del Direttore Generale della Direzione Generale

per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di

trasporti e navigazione (di seguito MOTS), Ing. Dott. Alessandro Calchetti,

e

**l'Automobile Club d'Italia** (di seguito, per brevità, ACI), con sede in Roma,

Via Marsala n. 8, Codice Fiscale 00493410583, Partita IVA 00907501001,

in persona del Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani,

di seguito, definite congiuntamente Parti e disgiuntamente Parte.

**Premesse**

**VISTO** il RDL 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla l. 19 febbraio 1928, n.

510, istitutivo del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) presso

l'Automobile Club d'Italia, ed in particolare l'articolo 11 che prevede

l'istituzione, presso ogni sede provinciale dell'ACI, di un Pubblico Registro

Automobilistico;

**VISTO** il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione

del Governo, a norma dell'arti. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59", ed in

particolare gli artt. 41 e seguenti, relativi alle attribuzioni e all'organizzazione

del MIMS;

|  |                                                                                                 |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                 |  |
|  | <b>VISTO</b> il DPCM 23 dicembre 2020, n. 190 concernente il “Regolamento                       |  |
|  | recante l'organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”,                   |  |
|  | ora denominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili                      |  |
|  | (MIMS) ai sensi del d.l. 1 marzo 2021, n. 22;                                                   |  |
|  | <b>VISTO</b> l'art. 8, comma 1, lettera d) della l. 7 Agosto 2015, n. 124, che ha               |  |
|  | delegato il Governo ad introdurre, ai fini della riduzione dei costi connessi                   |  |
|  | alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e                |  |
|  | della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, un'unica modalità di                |  |
|  | archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati                   |  |
|  | di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi;                          |  |
|  | <b>VISTO</b> il d.lgs. 29 maggio 2017, n. 98, con il quale è stata data attuazione              |  |
|  | alla delega di cui alla l. n. 124 del 2015, ed in particolare l'art. 1, comma 1, il             |  |
|  | quale ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 (termine così                            |  |
|  | prorogato dall'art. 1, comma 1135, lett. b), della l. 30 dicembre 2018, n. 145)                 |  |
|  | <i>“la carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella</i>               |  |
|  | <i>direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, costituisce il</i>                    |  |
|  | <i>documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli</i>                   |  |
|  | <i>autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni</i>                |  |
|  | <i>mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile”;</i> |  |
|  | <b>VISTO</b> in particolare l'art. 1, comma 4-bis, del d.lgs. n. 98/2017, come                  |  |
|  | introdotto dall'art. 1, comma 687 della l. 27 dicembre 2019, n. 160 e,                          |  |
|  | successivamente, modificato dall'art. 49, comma 5-novies del d.l. 16 luglio                     |  |
|  | 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n.120, il                  |  |
|  | quale prevede che il MIMS, con uno o più decreti, definisce le modalità e i                     |  |
|  | termini per la graduale utilizzazione, da completare comunque entro il 31                       |  |
|  |                                                                                                 |  |
|  | Pagina 2 di 13                                                                                  |  |

|  |                                                                                      |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                      |  |
|  | marzo 2021, delle procedure telematiche per il rilascio del documento                |  |
|  | unico;                                                                               |  |
|  | <b>CONSIDERATO</b> che l'ACI è un Ente pubblico non economico, a base                |  |
|  | associativa, di rilevanza nazionale, preposto a servizi di pubblico interesse,       |  |
|  | che cura i processi amministrativi inerenti ai veicoli e gestisce, ai sensi del      |  |
|  | RDL 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla l. 19 febbraio 1928, n. 510, il          |  |
|  | Pubblico Registro Automobilistico;                                                   |  |
|  | <b>CONSIDERATA</b> l'esigenza di creare sinergie ed economicità gestionali tra       |  |
|  | le Parti, anche mediante scambio e interoperabilità di servizi e flussi              |  |
|  | informativi, per la realizzazione degli obiettivi previsti dal d.lgs. 29 maggio      |  |
|  | 2017, n. 98, in tema di Documento unico di circolazione e di proprietà;              |  |
|  | <b>VISTO</b> l'articolo 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni |  |
|  | e integrazioni, che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di       |  |
|  | operare e di concludere accordi, in settori condivisi e per finalità pubbliche,      |  |
|  | per disciplinare lo svolgimento di attività di comune interesse, nell'ottica di      |  |
|  | realizzare sinergie ed economie di implementazione e di erogazione dei               |  |
|  | servizi per i cittadini/utenti;                                                      |  |
|  | <b>VISTO</b> l'Accordo Quadro n. 263 del 21.01.2019, stipulato tra il MIMS e         |  |
|  | l'ACI, a seguito di autorizzazione del Gabinetto del MIMS con nota n. 34752          |  |
|  | del 17 ottobre 2018 e del Consiglio Generale di ACI nella seduta del 30              |  |
|  | ottobre 2018, finalizzato, in particolare, all'eliminazione di ogni possibile        |  |
|  | duplicazione in termini di sistemi, di tecnologie e di apparati hardware e           |  |
|  | prodotti software, operando anche una ripartizione delle attività in capo alle       |  |
|  | Parti per filiere omogenee;                                                          |  |
|  | <b>PRESO ATTO</b> che il citato Accordo Quadro, ferma restando la                    |  |
|  |                                                                                      |  |
|  | Pagina 3 di 13                                                                       |  |

|  |                                                                                   |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                   |  |
|  | responsabilità delle Parti per i procedimenti amministrativi di rispettiva        |  |
|  | competenza, prevede di rinviare a specifici Atti Esecutivi la definizione         |  |
|  | dell'esatto perimetro dei servizi, delle modalità esecutive e delle               |  |
|  | responsabilità correlate alle attività che le Parti dovranno pariteticamente      |  |
|  | svolgere, attività da individuarsi anche in relazione ai risultati dello studio e |  |
|  | dell'analisi propedeutica effettuata dal Comitato Tecnico Permanente              |  |
|  | istituito con Decreto Dirigenziale del 25 maggio 2018, n. 186 (nel seguito        |  |
|  | CTP);                                                                             |  |
|  | <b>CONSIDERATO</b> che le Parti, nel contesto e sui presupposti dell'Accordo      |  |
|  | Quadro, hanno, tra l'altro, stipulato l'Atto Esecutivo n. 5723 del 16.02.2021,    |  |
|  | con il quale hanno disciplinato l'istituzione di un team per la realizzazione e   |  |
|  | la progettazione di un sistema integrato di assistenza e per l'integrazione       |  |
|  | dei processi di conduzione applicativa, ai fine di armonizzare l'attuale          |  |
|  | architettura delle piattaforme di assistenza in uso da parte di MIMS e di ACI     |  |
|  | e di gestire in modo integrato le problematiche inerenti alla assistenza agli     |  |
|  | operatori professionali in relazione all'introduzione delle nuove procedure       |  |
|  | inerenti al Documento Unico;                                                      |  |
|  | <b>CONSIDERATA</b> l'esigenza rappresentata dal MIMS, e segnatamente dalla        |  |
|  | Direzione Generale MOTS, di adottare il sistema PagoPA, a norma                   |  |
|  | dell'articolo 65, comma 2, del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, come              |  |
|  | modificato dall'articolo 1, comma 8, del d.l. 30 dicembre 2019 n. 162,            |  |
|  | convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 2020, n. 8, per il pagamento    |  |
|  | delle imposte e dei diritti di motorizzazione relativi alle operazioni ricadenti  |  |
|  | nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 98/2017, a decorrere dalla data di      |  |
|  | scadenza, fissata al 14 luglio 2021, del contratto di concessione dell'incasso    |  |
|  |                                                                                   |  |
|  | Pagina 4 di 13                                                                    |  |

|  |                                                                                  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                  |  |
|  | e rendicontazione dei pagamenti dei diritti di motorizzazione stipulato con il   |  |
|  | Consorzio Postemotori il 19 febbraio 2014 prot. n. RU/837;                       |  |
|  | CONSIDERATO che la predetta esigenza ha carattere transitorio, in attesa         |  |
|  | che il MIMS completi la realizzazione del proprio nodo dei pagamenti sulla       |  |
|  | piattaforma PagoPA;                                                              |  |
|  | <b>CONSIDERATO</b> che l'ACI ha sviluppato, progettato e realizzato in           |  |
|  | collaborazione con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) il servizio            |  |
|  | denominato PagoBollo per la gestione dei pagamenti della tassa                   |  |
|  | automobilistica sulla piattaforma PagoPA, come tra l'altro richiamato nella      |  |
|  | nota AgID prot. 18866 del 6 ottobre 2017;                                        |  |
|  | <b>CONSIDERATO</b> altresì che l'ACI, in virtù delle competenze specifiche e del |  |
|  | ruolo assegnatogli dall'AgID nella propria qualità di Intermediario              |  |
|  | Tecnologico attivo sul sistema PagoPA, è in grado di offrire supporto e          |  |
|  | assistenza gestionale al MIMS per sopperire alle suddette esigenze               |  |
|  | transitorie;                                                                     |  |
|  | <b>CONSIDERATO</b> che per l'esecuzione delle attività previste le Parti         |  |
|  | utilizzeranno le risorse stanziare nei rispettivi bilanci;                       |  |
|  | <b>CONSIDERATI</b> i rilevanti profili di economicità e di maggiore funzionalità |  |
|  | che possono essere conseguiti attraverso il presente atto esecutivo;             |  |
|  | <b>CONSIDERATO</b> che il sistema previsto dall'Accordo Quadro n. 6529           |  |
|  | dell'1.03.2019 e dai relativi Atti Esecutivi rientra negli obiettivi di          |  |
|  | digitalizzazione e di riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni           |  |
|  | previsti nel Codice dell'Amministrazione Digitale, nell'ottica di                |  |
|  | razionalizzazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi, delle    |  |
|  | attività gestionali, dei documenti, della modulistica, delle modalità di         |  |
|  |                                                                                  |  |
|  | Pagina 5 di 13                                                                   |  |

|  |                                                                                |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                |  |
|  | accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle        |  |
|  | imprese, e di utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della              |  |
|  | comunicazione in armonia con le prescrizioni tecnologiche definite nelle       |  |
|  | Linee Guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);                         |  |
|  | <b>CONSIDERATO</b> quanto previsto dal Considerando 31 della Direttiva         |  |
|  | 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, in merito alla notevole     |  |
|  | incertezza giuridica circa la misura in cui i contratti conclusi tra enti nel  |  |
|  | settore pubblico debbano essere disciplinati dalle norme relative agli appalti |  |
|  | pubblici e alla conseguente necessità di precisare in quali casi i contratti   |  |
|  | conclusi nell'ambito del settore pubblico non sono soggetti all'applicazione   |  |
|  | delle norme in materia di appalti pubblici;                                    |  |
|  | <b>VISTA</b> la l. 6 novembre 2012, n. 190 recante "disposizioni per la        |  |
|  | prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella PA",     |  |
|  | nonché il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante "revisione e semplificazione    |  |
|  | delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e    |  |
|  | trasparenza";                                                                  |  |
|  | <b>TENUTO CONTO</b> dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni di           |  |
|  | pubblicare sui propri siti istituzionali gli accordi con altre pubbliche       |  |
|  | amministrazioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. 14 marzo  |  |
|  | 2013, n. 33, in merito agli obblighi di pubblicazione concernenti i            |  |
|  | provvedimenti amministrativi.                                                  |  |
|  | Tutto quanto sopra premesso si conviene quanto segue.                          |  |
|  | <b>Art. 1 – Premesse e allegati</b>                                            |  |
|  | 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente       |  |
|  | Atto Esecutivo.                                                                |  |
|  |                                                                                |  |
|  | Pagina 6 di 13                                                                 |  |

|  |                                                                               |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                               |  |
|  | <b>Art. 2 – Oggetto e ambito operativo</b>                                    |  |
|  | 1. Il presente Atto Esecutivo dell'Accordo Quadro di collaborazione di cui    |  |
|  | alle premesse, nel perimetro degli ambiti di competenza istituzionale         |  |
|  | delle Parti, individua, disciplina ed attua, le soluzioni tecnologiche ed     |  |
|  | architetturali a carico di ciascuna Parte nei termini di cui ai successivi    |  |
|  | articoli per la gestione dei servizi di pagamento delle imposte e dei diritti |  |
|  | di motorizzazione relativi alle operazioni ricadenti nell'ambito di           |  |
|  | applicazione del d.lgs. n. 98/2017, rivolti al MIMS, in linea con i principi  |  |
|  | propri del Sistema PagoPA, nell'ambito del quale ACI svolge il ruolo di       |  |
|  | Intermediario Tecnologico grazie alle funzioni di interconnessione già        |  |
|  | sviluppate con il sistema PagoPA per il servizio PagoBollo.                   |  |
|  | 2. Nell'ambito dei servizi di pagamento di cui al comma 1, ACI, nella sua     |  |
|  | qualità di Intermediario Tecnologico attivo sul sistema PagoPA, metterà       |  |
|  | a disposizione del MIMS, per la durata prevista dall'articolo 4,              |  |
|  | l'architettura applicativa e tecnologica, opportunamente adattata alle        |  |
|  | esigenze della DGMOTS, del proprio sistema PagoBollo, servizio                |  |
|  | completamente integrato con il sistema PagoPA.                                |  |
|  | 3. Per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti commi, ferma restando    |  |
|  | la qualità del MIMS quale "ente creditore PagoPA", ACI provvederà, in         |  |
|  | ragione della cooperazione posta in essere con il presente Atto               |  |
|  | esecutivo, alla gestione e all'erogazione dei servizi di intermediazione      |  |
|  | tecnologica verso il sistema PagoPA per conto del MIMS. A tale scopo          |  |
|  | ACI concede l'utilizzo transitorio e non esclusivo nei confronti del MIMS     |  |
|  | delle funzionalità tecnologiche sviluppate per i sistemi di                   |  |
|  | interconnessione con il sistema PagoPA.                                       |  |
|  |                                                                               |  |
|  | Pagina 7 di 13                                                                |  |

### **Art. 3 – Attività delle Parti**

1. Per la realizzazione di quanto previsto nel presente Atto Esecutivo, le Parti, al fine di evitare duplicazioni dei sistemi, delle tecnologie, degli apparati hardware e dei prodotti software, intendono ripartire le rispettive attività operando in coerenza con i processi tecnico-operativi di rispettiva competenza definiti congiuntamente da MIMS e ACI.

2. ACI, nell'ambito dei procedimenti di propria competenza, provvederà a:

a) realizzare, gestire e mantenere i propri sistemi tecnologici di intermediazione con il sistema PagoPA, adeguando e integrando il già adottato sistema PagoBollo con le infrastrutture del MIMS e, segnatamente, in funzione delle esigenze transitorie della DGMOTS;

b) garantire, per il tempo richiesto dalle normative vigenti, la conservazione dei documenti e dei flussi di pagamenti;

c) installare i prodotti/servizi sui sistemi ACI mettendoli a disposizione, in cooperazione applicativa attraverso il "centro unico dei servizi" del MIMS, degli utenti che richiedono le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 98/2017;

d) realizzare ed erogare l'assistenza di 1° livello verso gli utenti del sistema e di 2° livello e specialistica sui suddetti prodotti;

3. Per l'esecuzione e l'attuazione delle attività oggetto del presente Atto Esecutivo, ACI si avvarrà della propria società in house e tecnologico-operativa ACI Informatica S.p.A.

4. Il MIMS, nell'ambito dei procedimenti amministrativi di propria

|  |                                                                              |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | competenza, provvederà a:                                                    |  |
|  | a) rendere disponibili, attraverso i propri sistemi informatici e quale      |  |
|  | “centro unico di servizio”, gli applicativi a tutti gli utenti che           |  |
|  | richiedono le operazioni rientranti nell’ambito di applicazione del          |  |
|  | d.lgs. n. 98/2017;                                                           |  |
|  | b) integrare le interfacce verso i sistemi dell’Intermediario                |  |
|  | Tecnologico necessari all’utilizzo della piattaforma PagoPA.                 |  |
|  | <b>Art. 4 – Durata</b>                                                       |  |
|  | 1. Il presente Atto Esecutivo ha durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla |  |
|  | data di approvazione dell’Atto medesimo, da disporsi con apposito            |  |
|  | decreto del Direttore della Direzione Generale MOTS, salvo rinnovo           |  |
|  | espresso delle Parti mediante sottoscrizione di un atto integrativo al       |  |
|  | presente Atto Esecutivo, redatto ai sensi dell’articolo 12;                  |  |
|  | <b>Art. 5 – Oneri</b>                                                        |  |
|  | 1. Il presente Atto Esecutivo non comporta oneri finanziari tra le Parti.    |  |
|  | 2. Ciascuna delle Parti si farà carico degli oneri derivanti dall’esercizio  |  |
|  | delle attività di cui al presente Atto Esecutivo, nei limiti degli           |  |
|  | stanziamenti iscritti a bilancio a legislazione vigente e in conformità alle |  |
|  | previsioni del Decreto legislativo n.98/2017. Per quanto di pertinenza del   |  |
|  | MIMS, gli oneri derivanti dal presente Atto esecutivo, concernenti           |  |
|  | l’integrazione delle interfacce verso i sistemi dell’Intermediario           |  |
|  | Tecnologico necessari all’utilizzo della piattaforma PagoPA, ammontano       |  |
|  | complessivamente a circa 240.000 euro, alla cui copertura si farà fronte     |  |
|  | mediante utilizzo delle risorse finanziarie già impegnate nell’ambito        |  |
|  | dell’Atto di Sottomissione n. RUP/RU29500.U.176 del 23 dicembre              |  |
|  | <i>Pagina 9 di 13</i>                                                        |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | 2019, a carico del competente Capitolo di spesa 1276 del Bilancio del MIMS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | <b>Art. 6 – Responsabilità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | 1. Ciascuna Parte assume la responsabilità, in via diretta ed esclusiva, dei propri servizi applicativi e delle informazioni messe a disposizione e ne risponde in caso di disservizi all’utenza finale.                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | <b>Art. 7 - Divieto di cessione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | 1. Tenuto conto della natura e della finalità della cooperazione tra le Parti, il presente Atto Esecutivo è incedibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | <b>Art. 8 - Obbligo di informazioni. Pubblicità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | 1. Ciascuna Parte – tenuto conto della natura della cooperazione attuata con il presente Atto Esecutivo e considerato che le attività potranno essere efficacemente realizzate solo a seguito di costante sinergia e puntuale scambio di informazioni – si impegna a fornire all'altra, in qualsiasi fase della collaborazione, ogni informazione o indicazione necessaria o utile per assicurare il regolare ed efficace andamento della collaborazione stessa. |  |
|  | 2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, sia in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti in esito al presente Atto Esecutivo sia in caso di redazione e pubblicazione di documenti relativi a detti risultati, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con l'Atto Esecutivo stesso.                                                                                                                       |  |
|  | <b>Art. 9 – Proprietà intellettuale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | 1. Il MIMS e l’ACI garantiscono la piena disponibilità dei software utilizzati per l'erogazione dei servizi, ancorché di propria esclusiva proprietà o                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | <i>Pagina 10 di 13</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | regolarmente licenziati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | 2. Ciascuna Parte si obbliga a rispettare la titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale in capo all'altra Parte, relativamente a know-how, software, hardware.                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | 3. Il diritto di proprietà e ogni altro diritto utilizzato per l'erogazione dei servizi resta di proprietà della Parte concedente; l'altra Parte potrà utilizzare detti servizi nei termini e per le finalità previsti dal presente Atto Esecutivo.                                                                                                                                     |  |
|  | 4. Ogni prodotto – hardware, software di base, applicazioni, e altro – realizzato o acquistato in licenza d'uso ai fini del rilascio del Documento unico di circolazione e di proprietà resta di proprietà della Parte che lo ha sviluppato o acquistato; l'altra Parte può utilizzarlo nei termini e per le finalità previsti dal presente Atto Esecutivo.                             |  |
|  | 5. Il presente Atto Esecutivo non darà luogo tra le Parti a concessione di licenza o altro diritto di utilizzo di know-how, hardware, software, brevetti, modelli, copyright, o altri diritti di proprietà industriale e intellettuale. Tali diritti restano di esclusiva titolarità dell'avente diritto, e nessuna pretesa può essere avanzata e fatta valere da ciascuna delle Parti. |  |
|  | <b>Art. 10 – Trattamento dei dati personali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | 1. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, integrato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché ogni ulteriore norma dettata a           |  |
|  | Pagina 11 di 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

|  |                                                                                 |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                 |  |
|  | livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, ivi       |  |
|  | compresi i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la                   |  |
|  | Protezione dei Dati Personali ovvero dal Comitato Europeo per la                |  |
|  | Protezione dei Dati.                                                            |  |
|  | 2. Le Parti garantiscono che i dati personali forniti in sede di sottoscrizione |  |
|  | del presente Atto esecutivo saranno trattati, nel rispetto della Normativa,     |  |
|  | esclusivamente per l'esecuzione dello stesso.                                   |  |
|  | 3. Le Parti, in ordine al trattamento dei dati personali di terzi, necessario   |  |
|  | per lo svolgimento delle attività finalizzate alla erogazione dei servizi di    |  |
|  | cui al presente Atto Esecutivo, assumono ai sensi dell'art. 26 del GDPR         |  |
|  | il ruolo di Contitolari del trattamento dei dati personali nei termini          |  |
|  | disciplinati dall'“Accordo di Contitolarità nel trattamento dei dati            |  |
|  | personali”, già sottoscritto dalle parti.                                       |  |
|  | <b>Art. 11 – Risoluzione per impossibilità sopravvenuta</b>                     |  |
|  | 1. La sopravvenienza di norme che modifichino le vigenti disposizioni sui       |  |
|  | pagamenti tramite PagoPA e/o in materia di rilascio del documento               |  |
|  | unico di circolazione e di proprietà, di cui al d.lgs. n. 98/2017, e in         |  |
|  | conseguenza le relative procedure telematiche, tale da rendere                  |  |
|  | impossibile la prosecuzione delle attività di cooperazione applicativa,         |  |
|  | costituisce causa di risoluzione del presente Atto Esecutivo.                   |  |
|  | 2. Con la cessazione del presente Atto Esecutivo ciascuna delle Parti           |  |
|  | interromperà immediatamente qualsiasi utilizzo dei servizi applicativi          |  |
|  | dell'altra Parte.                                                               |  |
|  | <b>Art. 12 – Modifiche</b>                                                      |  |
|  | 1. A pena di nullità, ogni modifica e integrazione al presente Atto Esecutivo   |  |
|  |                                                                                 |  |
|  | Pagina 12 di 13                                                                 |  |

dovrà essere concordata, redatta per iscritto e sottoscritta dalle Parti.

## Art. 13 – Controversie

1. Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente ogni disaccordo o dissidio riferito al presente Atto Esecutivo. Le Parti, qualsiasi controversia dovesse tra le stesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione e applicazione dell'Atto Esecutivo stesso, fanno rinvio a quanto previsto dal comma 1, lettera a), punto 2), dell'art. 133 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 in merito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

### **Art. 14 – Sottoscrizione con firma digitale**

1. Ai sensi dell'articolo 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241, il presente Atto  
Esecutivo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7  
marzo 2005, n. 82, pena la nullità dello stesso.

Roma,

Per l'ACI

### Per il MIMS

Il Direttore

## Il Presidente

della Direzione Generale MOTs

Ing. Angelo Sticchi Damiani

Ing. Dott. Alessandro Calchetti



ALESSANDRO CALCHETTI  
MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE E DEI  
TRASPORTI  
19.03.2021 12:00:49 UTC